

“Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanita'" - Capo II "Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"”.

RELAZIONE

Negli ultimi decenni, gli animali definiti “d’affezione” hanno assunto sempre maggiore rilievo nella nostra società, al punto tale da essere riconosciuti “soggetti senzienti”, ossia dotati di una forma di intelligenza e capaci di provare emozioni e sensazioni, e come tali, sempre più integrati nel nucleo familiare.

Anche il numero di persone che vive con gli animali domestici è cresciuto notevolmente ed il mutare delle condizioni di convivenza fra uomo e animale, soprattutto nei contesti urbani, ha contribuito a far crescere la sensibilità nei confronti di questi ultimi.

Secondo la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, si specifica che gli “animali da compagnia” sono “ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”, mentre Regione Lombardia, all’art. 104, comma 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, definisce “animali d’affezione” “quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all’uomo”.

Gli animali da affezione possono, purchè al guinzaglio, entrare in luoghi pubblici compresi spiagge, giardini, parchi, entrare in uffici pubblici, fiere, salire sui mezzi di trasporto.

Il proprietario, munito di museruola, è responsabile per eventuali danni o disturbi del proprio animale ed è obbligato a raccogliere le deiezioni.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, è consentito accesso agli animali da affezione, a seguito del proprietario o detentore, anche nelle strutture residenziali e semi-residenziali, ospedaliere, pubbliche o private, purchè non arrechino disturbo o danni a persone o cose. Obbligatorie guinzaglio e raccolta deiezioni.

Regolamentando normative su animali da affezione senzienti e coscienti, diventa pertanto evidente che anche i luoghi di ricovero debbano rispondere a caratteristiche strutturali e logistiche che garantiscano il benessere dell’animale ivi ospitato.

Si vieta inoltre utilizzo della catena per detenere il cane, salvo particolari eccezioni comprovate da certificazioni di esperti.

Anche per quello che concerne le modalità di addestramento del cane, si vieta qualsiasi metodologia che apporti dolore all’animale. Tra queste metodologie –peraltro tanto inutili a fini performativi quanto dolorose- rientrano collari elettrici, collari a strozzo, collari con le punte, collari anti-abbaio.

Essendo l’animale da affezione un essere senziente e dotato di coscienza, si vieta l’esibizione dello stesso per fini di accattonaggio o come premio per fiere e lotterie.

Qualsiasi maltrattamento anche in esibizioni pubbliche, fiere, circhi deve essere punito. Data la numerosa presenza di “staffette” di animali, spesso in condizioni a dir poco discutibili, si ritiene doveroso regolamentare il viaggio degli animali prevedendo che i luoghi di detenzione durante il viaggio siano compatibili con la natura dell’animale e sicuramente non pericolosi per la sopravvivenza dello stesso.

Gli animali oggetto della presente legge non possono essere in alcun modo destinati alla sperimentazione animale coerentemente al decreto legislativo n. 26 del 2014.

La regione Lombardia vieta e punisce le adozioni e gli stalli nelle nazioni estere che hanno recepito l’art 11 comma 2 direttiva 2010/63 o comunque prive di anagrafe nazionale. La Regione Lombardia vieta altresì la cessione di animali nelle altre Regioni italiane che non hanno –parimenti alla Regione Lombardia- approvato misure cautelative per impedire la cessione di animali all’estero. La Regione Lombardia promuove la costituzione di una Rete Nazionale dell’anagrafe felina e canina al fine di tutelare la rintracciabilità immediata degli animali in ambito nazionale.

Ogni anno in Lombardia si accalappiano circa 12000 animali da affezione vaganti, di cui solo il 60% è fuggito da casa e viene restituito pressoché immediatamente ai proprietari. Il restante 40% però viene destinato a canili e rifugi competenti per territorio.

Alla luce delle nuove conoscenze in ambito etologico e cinofilo risulta chiaro che il compito delle istituzioni debba essere quello di migliorare la qualità della vita e del soggiorno degli animali ospiti di canili, gattili e rifugi, di aumentare l'indice di adottabilità e diminuire i rientri post adozioni fallite.

Si propone pertanto che le amministrazioni comunali, in collaborazione con la consulta regionale, si avvalgano –per la gestione dei canili o dei villaggi dei randagi municipali- di associazioni animaliste al cui interno siano presenti educatori ed istruttori cinofili metodo gentile e che i criteri di aggiudicazione della gestione della struttura non siano meramente economici ma prevedano anche criteri fondamentali come il benessere dell'animale ospitato, attività di rieducazione e reinserimento nel tessuto sociale ai fini di una maggiore adottabilità.

Le amministrazioni comunali sono tenute a introdurre inoltre l'obbligatorietà di un patentino cinofilo per i futuri adottanti. L'organizzazione dei corsi, modalità, calendario e costi sono regolamentati dai singoli comuni che dovranno avvalersi per lo svolgimento dei corsi di educatori /istruttori metodo gentile.

La moderna concezione di rifugio deve essere sempre più intesa come una struttura di ampie dimensioni entro la quale gli animali sono ospitati in un ambiente ove è stato ricreato un habitat ottimale rispetto alle esigenze etologiche della specie; a questo proposito viene introdotto il concetto di "villaggio dei randagi" strutture pubbliche in cui i cani possano essere lasciati liberi in aree circoscritte e in piccoli gruppi compatibili caratterialmente. Sono pensati anche come centro di aggregazione culturale e di educazione etologica.

Il canile, gattile, rifugio o villaggio deve essere considerato un ponte verso l'adozione, non un ghetto da cui gli animali ospitati faticano a uscire.

E' fondamentale che gli enti protezionistici e i futuri adottanti possano accedere tutti i giorni della settimana e che i gestori dei rifugi adottino tutti gli strumenti in loro potere per favorire la ricollocazione degli animali presso le nuove famiglie.

Al fine di ridurre i rientri post adozione, le associazioni animaliste e i responsabili dei rifugi, dei canili e dei villaggi devono approntare controlli pre e post affido che valutino idoneità della casa, del nucleo familiare, eventuale compatibilità o no con altri animali presenti nel nucleo familiare, disponibilità della famiglia a cure mediche o di rieducazione comportamentale qualora fosse necessario.

A chi ha ricevuto condanne per maltrattamento o abbandono di animale non può essere ceduto a nessun titolo alcun animale

E' palese la presenza di "sindromi da canile o deprivazione sensoriale" in quasi tutti gli animali ospitati nelle attuali strutture per un periodo superiore a 6 mesi.

Questa sindrome si palesa in specifici sintomi comportamentali tra cui eccessiva timidezza e paura di stimoli comuni, difficoltà o impossibilità ad adattarsi a situazioni nuove, aggressività da paura, agorafobia o claustrofobia, comportamenti ossessivo-compulsivi e reiterati fino a manifestarsi in comportamenti patologici dannosi per la salute dell'animale ospite. (es compulsioni autolesionistiche o ferite inflitte contro sbarre) o alienazioni di diverso genere quali ad esempio letargia, inappetenza, depressione e persino morte per inedia.

Le vigenti normative in materia di canili e gattili pongono l'accento solo sul benessere degli animali ospitati, inteso in termini di soddisfacimento dei bisogni di primaria necessità e di criteri igienico-sanitari.

Abbiamo così strutture con un ottimo livello di igiene e pulizia, un buona somministrazione alimentare, ma carenti dal punto di vista del soddisfacimento dei bisogni secondari .

Con il termine secondari non si intendono bisogni poco importanti, ma quei bisogni non strettamente correlati alla sopravvivenza biologica dell'individuo.

Nel caso dei cani ad esempio alcuni dei bisogni secondari che poco vengono soddisfatti nelle attuali

strutture sono: bisogni di socializzazione primaria (con altri cani) e secondaria (con altre specie, tra cui l'uomo), bisogni collaborativi (all'ospite non si chiede di fare nulla insieme), bisogni epimeletici bisogni cinestesici (o motori), bisogni di sicurezza ambientale e assenza di inquinamento acustico, bisogni cognitivi e bisogni olfattivi.

E' pertanto importante che la gestione dei rifugi, canili e villaggi venga affidata ad associazioni animaliste al cui interno siano presenti esperti del settore e che, ove possibile, si privilegi la costituzione di villaggi dei randagi piuttosto che di canili.

Attraverso questa proposta di legge, si intende abrogare completamente il capo II "**Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo**" del **Testo unico della sanità legge della RL n°33 del dicembre 2009**, sostituendolo con il presente articolato, ai fini di promuovere un reale cambiamento e un miglioramento delle condizioni di

vita degli animali e delle strutture di accoglienza ad essi dedicate.

ARTICOLATO

La presente legge si compone di n. 20 articoli.

L'art. 1: disciplina l'oggetto e le finalità della legge definendo il campo di applicazione della legge e offrendo una definizione di animali da affezione.

L'art. 2: disciplina nel dettaglio gli obblighi e divieti a carico dei proprietari, dei possessori e dei detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione.

L'art. 3: disciplina le specifiche competenze di Regione Lombardia

L'art. 4: disciplina le competenze delle ATS (aziende tutela salute)

L'art. 5: disciplina le competenze degli enti locali e del sindaco, quale autorità sanitaria locale

L'art. 6: prevede l'istituzione dell'anagrafe canina e felina regionale

L'art. 7: disciplina nel dettaglio gli obblighi in capo a chi ritrova cani smarriti e rinvenuti

L'art. 8: contiene norme a tutela della protezione dei gatti

L'art. 9: disciplina gli interventi sanitari

L'art. 10: detta norme in materia di eutanasia e decesso degli animali da affezione

L'art. 11: disciplina i rifugi per animali

L'art. 12: disciplina la cessione e l'affido degli animali da affezione

L'art. 13: disciplina le autorizzazioni

L'art. 14: disciplina il piano degli interventi e il ruolo della consulta regionale

L'art. 15: disciplina il controllo demografico

L'art. 16: dispone un apposito indennizzo per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti

L'art. 17: disciplina l'attività di volontariato

L'art. 18: istituisce il villaggio dei randagi

L'art. 19: detta norme in materia di controlli

L'art. 20: prevede le sanzioni

L'art. 21: clausola valutativa

L'art. 22: prevede modifiche al TU della sanità, legge 33/2009, titolo VIII, capo II

L'art. 23: prevede la norma finanziaria

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, nonché di tutelarne la salute e il benessere, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri viventi e senzienti, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, fisico e psicologico compreso l'abbandono.

2. Ai fini del presente capo, per animali d'affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, in contesti urbani ed extraurbani. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

Art. 2 (Obblighi e divieti)

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

2. I luoghi di ricovero devono:

- a) essere strutturati in modo tale da rispettarne esigenze fisiologiche ed etologiche;
- b) essere areati, luminosi e illuminati;
- c) offrire all'animale adeguato riparo da sole, intemperie e da temperature particolarmente fredde e calde;
- d) garantire all'animale spazi di movimento secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;
- e) garantire all'animale le condizioni di tranquillità necessarie al rispetto di un adeguato ciclo di "sonno-veglia";

3. E' vietato:

- a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) esibire animali ai fini dell'acconciamento. Per gli animali rinvenuti nelle circostanze diverse dalla presente disposizione è applicato l'immediato sequestro amministrativo obbligatorio e la successiva confisca, secondo quanto disposto dalla Legge n. 698/81 art. 20 comma 4 ed il relativo affidamento alle apposite strutture di ricovero. E' fatto altresì obbligo ai soggetti senza fissa dimora e detentori di animali tenuti in strada, di tenere con sé e mostrare nel caso venga loro richiesto da pubblici ufficiali, il documento di avvenuta registrazione dell'animale all'anagrafe ATS di competenza. ;
- c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
- d) destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai novanta giorni ed esporre in vetrine o espositori sia interni che esterni degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione;
- e) vendere animali a minorenni;
- f) l'utilizzo della catena, salvo che per ragioni sanitarie o di sicurezza, che deve comunque avere carattere temporaneo, documentabili e certificate dal veterinario.

4. Sono altresì vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni private e pubbliche, ivi comprese quelle di tipo circense che comportino per gli animali maltrattamenti, coercizione, richieste di performance innaturali per la loro specie specifica, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

5. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la loro salute o per la salute umana.

6. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale. Sono pertanto vietati i collari a strozzo, i collari anti-abbaio, i collari elettrici, le cavezze e tutti gli strumenti che possano infliggere maltrattamento fisico e psicologico all'animale da affezione. E' eccezionalmente consentito l'utilizzo di collari a cavezza in occasione di accalappiamento di randagi vaganti, e limitatamente alle operazioni di cattura e trasferimento alla prima struttura di ricovero degli stessi.

7. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie, temperature particolarmente rigide o elevate, e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata. Durante i trasporti ed in relazione alla durata degli stessi, devono essere effettuate soste regolari per garantire all'animale la possibilità di deambulare ed espletare i propri bisogni fisiologici.

Art. 3 **(Competenze della Regione)**

1. La Regione:

- a) istituisce il sistema informativo dell'anagrafe canina e felina di cui all'articolo 6, comma 1,

lettera a) e c);

b) individua, sentiti i comuni, le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe canina e felina di cui alla lettera a);

c) definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di nuovi rifugi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 281/1991 nel pieno rispetto del benessere fisico e psicologico e della tutela degli animali ospiti;

d) redige il piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1, in collaborazione con la consulta regionale di cui all'articolo 14, comma 6 e ne verifica l'attuazione da parte dei comuni;

e) promuove un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, fatte salve le norme di legge riguardanti la prescrizione, la detenzione e l'utilizzo del farmaco veterinario.

2. Con regolamento di attuazione si definiscono:

a) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali d'affezione e dei rifugi;

b) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture private destinate al ricovero, al pensionamento, all'allevamento o al commercio degli animali d'affezione;

c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b);

d) le procedure per l'affidamento e la cessione degli animali;

e) l'obbligo per chiunque gestisce strutture pubbliche o private destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure esercita l'attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ATS di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l'animale, nonché di risalire alla sua provenienza e alla sua eventuale destinazione finale;

f) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 13, la documentazione necessaria, nonché i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti.

Art. 4

(Competenze delle ATS)

1. Le funzioni e le attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dal presente capo sono svolte dal dipartimento di prevenzione veterinario di ogni ATS, se del caso tramite idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente.

2. Al dipartimento di cui al comma 1 spettano:

a) la gestione dell'anagrafe canina e felina;

b) l'organizzazione dell'attività di accalappiamento dei cani e dei gatti vaganti identificati come non di proprietà e ritrovati in stato di incuria e abbandono,, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato dall'articolo 8, commi 4, 5 e 6;

c) il censimento delle zone in cui esistono colonie feline;

d) la stipula di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline;

e) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all'articolo 15;

f) la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1;

g) il ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sui cani e gatti ricoverati e sui gatti che vivono in stato di libertà, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria, ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria;

h) l'attività di vigilanza, di prevenzione e di accertamento, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dal presente capo, ferma restando l'analoga competenza attribuita ad altri soggetti;

i) la messa in atto di strategie opportune per migliorare l'accessibilità alla lista di attesa per le sterilizzazioni delle colonie feline in modo da poter intervenire più celermente possibile onde prevenire l'aumento del numero dei membri delle colonie stesse.

3. Le competenze di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono esercitate d'intesa con i comuni.

4. Al direttore generale dell'ATS competono:

a) la titolarità dei poteri sanzionatori relativi alle infrazioni amministrative previste dal presente capo;

b) l'emanazione del provvedimento propedeutico all'erogazione dell'indennizzo regionale di cui all'articolo 16;

c) l'approvazione, su proposta del dipartimento di cui al comma 1, dei progetti attuativi degli interventi affidati all'ATS dal piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1 con l'eventuale collaborazione di educatori ed istruttori qualificati e non coercitivi.

Art. 5

(Competenze degli enti locali e del sindaco, quale autorità sanitaria locale)

1. Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:

- a) la predisposizione, nell'ambito del territorio provinciale o di provincia contigua, se più vicino, delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune. Le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso;
- b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandarlo, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- c) l'attività di vigilanza, di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dal presente capo viene effettuata alternativamente o in cooperazione dal corpo di polizia locale e dalle guardie zoofile;
- d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 17 e dei medici veterinari;
- e) la predisposizione di sportelli per l'anagrafe canina e felina;
- f) la collaborazione con le ATS per le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e h);
- g) l'istituzione dell'ufficio tutela animali e di un fondo speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza;
- h) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ATS, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline;
- i) il mantenimento in idonee e dignitose strutture di cani e gatti di cittadini ricoverati per motivi di salute o allettati o affetti da gravi e invalidanti patologie.

2. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

- a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dal presente capo;
- b) può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.

3. Alle amministrazioni delle ex province o della Città metropolitana competono l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all'articolo 17, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività di collaborazione con l'ATS e con gli enti locali.

4. Le amministrazioni delle ex province o della Città metropolitana possono inoltre:

- a) promuovere, in collaborazione con la consulta regionale di cui all'articolo 14, comma 6, la mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini;
- b) coordinare le associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso);
- c) adottare misure idonee a prevenire maltrattamenti nei confronti degli animali.

Art. 6

(Anagrafe canina e felina regionale)

1. La Giunta regionale:

- a) istituisce l'anagrafe canina e felina, consistente nel registro della popolazione canina e felina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione dei dati provenienti dalle singole anagrafi canine delle ATS. A tale scopo la Giunta predispone un sistema informativo che assicuri il recupero dei dati già esistenti nelle anagrafi attivate in conformità alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo-tutela degli animali e della salute pubblica) e il necessario collegamento con la CRS-SISS. La Regione Lombardia stipula accordi con le altre Regioni per creare una rete di accesso incrociato delle singole anagrafi

regionali.

b) individua le modalità per la gestione dell'anagrafe canina o felina con il coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero-professionisti, al fine di consentire la maggiore disponibilità di sportelli per l'anagrafe canina. L'anagrafe felina utilizza il sistema già esistente di anagrafe felina delle ATS, implementandola di volta in volta con i dati forniti dai veterinari sulla microchippatura dei gatti appartenenti ai privati.

2. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina o felina entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita per il cane e dopo sessanta giorni per il gatto e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.

3. In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni e contestualmente presso il veterinario o l'ufficio che sostituisce l'intestazione del microchip.

4. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale e i cambiamenti di residenza entro quindici giorni.

5. L'identificazione del cane è eseguita solo da veterinari accreditati con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, ed è contestuale all'iscrizione all'anagrafe canina. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione del cane.

6. Le denunce e le registrazioni effettuate in conformità alla l.r. 30/1987 non devono essere ripetute. Ai tatuaggi si applica quanto previsto al comma 5, secondo periodo.

Art. 7

(Cani smarriti e rinvenuti)

1. La scomparsa di un cane o di un gatto deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro due giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina e felina.

2. Chiunque ritrovi un cane vagante o un gatto vagante in stato di evidente abbandono, bisognoso di cure e non identificabile come gatto di proprietà, è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di un'ATS, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve prontamente comunicarla ai fini della registrazione nell'anagrafe canina o felina.

3. La notifica del ritrovamento del cane o del gatto al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la determinazione dei costi e i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo di ritiro.

4. Gli interventi sanitari previsti dall'articolo 9, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al comma 2 del presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico dell'ATS competente per territorio.

5. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

6. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani e ai gatti inutili sofferenze e devono essere eseguiti da operatori cinofili qualificati, in grado di adottare misure commisurate alla tipologia di cane o gatto.

Art. 8

(Protezione dei gatti)

1. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina. Nel caso la porzione di territorio sia privata e il proprietario deceduto, gli eredi del territorio subentrano al proprietario deceduto come responsabili dei felini in accordo con il Comune di pertinenza.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l'ATS, d'intesa con i comuni e con la

collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 17, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.

3. I privati e le associazioni di cui all'articolo 17 possono, previo accordo di collaborazione con il comune e d'intesa con l'ATS, gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie o per l'allontanamento di cui al comma 1 ed è effettuata dal dipartimento di prevenzione veterinario e dai soggetti di cui al comma 3.

5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito microchip sono reimmessi nel loro habitat originario o in un habitat idoneo nel momento in cui le condizioni loro condizioni di salute lo consentano senza che questo metta a repentaglio la loro sopravvivenza.

6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 10.

7) I gatti vaganti in evidente stato di necessità di cure e non identificabili attraverso microchip possono essere raccolti e curati da privati o da associazioni, previa segnalazione. Nel caso in cui non sia possibile accertare la provenienza del gatto, e le sue condizioni fisiche e psicologiche lo consentano, lo stesso potrà essere ceduto a privati purché questi diano garanzie di adeguato trattamento.

Art. 9

(Interventi sanitari)

1. Il dipartimento di prevenzione veterinario assicura:

a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 86 del d.p.r. 320/1954 o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;

b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);

c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati o la tempestiva delega ad associazioni;

d) l'identificazione, la ricerca e la restituzione al proprietario dei cani e dei gatti raccolti;

e) la sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà e la degenza post-operatoria che dovrà durare un periodo tale da garantire ad ogni animale di poter essere reinserito nel suo ambiente senza pericoli per la sua salute;

f) la sterilizzazione dei cani e dei gatti ricoverati e la degenza post-operatoria, eseguita al fine del controllo delle nascite e dei comportamenti indesiderati, che deve essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del proprietario.

2. Gli interventi sanitari di cui al comma 1 devono essere eseguiti in adeguate strutture, individuate dal dipartimento di prevenzione veterinario, anche presso i rifugi di cui all'articolo 11.

Art. 10

(Eutanasia e decesso)

1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata e reiterata pericolosità attestata e certificata da un veterinario comportamentalista.

2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasi che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

3. Ciascuna struttura tiene un registro degli animali deceduti, in cui:

a) è specificata la diagnosi;

b) sono descritti dettagliatamente esami diagnostici e terapie farmacologiche eventualmente effettuate;

c) in caso di eutanasia è allegata copia originale della certificazione del veterinario che l'ha effettuata, attestante che tale pratica è avvenuta in conformità coi commi 1, 2 e 3 del presente articolo;

d) viene identificata la tipologia di smaltimento del corpo dell'animale;

e) vengono specificate le morti attribuite a cause improvvise. Nel caso in cui il numero di tali decessi risulti sensibilmente superiore a quello mediamente riscontrato dalla ATS di competenza nelle altre strutture della Regione Lombardia, la struttura redigente il registro sarà sottoposta a controlli dello stato di salute dei propri ospiti con cadenza settimanale, per un periodo non inferiore ad un anno. Tali controlli potranno essere condotti sia dalla ATS di competenza, che da guardie zoofile da essa incaricate.

Art. 11
(Rifugi per animali)

- 1.** I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ospitano nei canili rifugio:
 - a) i cani e i gatti raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all'articolo 9;
 - b) i cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;
 - c) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario ed accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;
 - d) altri animali d'affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.
- 2.** I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi sono determinati dalla Giunta regionale a seguito di consultazioni con associazioni animaliste che si avvalgano di esperti di cinofilia per i cani e di etologia felina per i gatti. Ove possibile, si deve privilegiare la costituzione di villaggi per randagi piuttosto che di canili.
- 3.** La gestione dei rifugi può essere demandata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, a cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 o associazioni il cui statuto preveda:
 - a) la cessione di animali esclusivamente all'interno del territorio di Regione Lombardia;
 - b) la cessione di animali esclusivamente previa controlli pre-affido e post-affido degli adottanti;
 - c) la possibilità per tutti i soci di accedere alla consultazione del registro cessioni;A condizioni equivalenti è riconosciuto diritto di prelazione alle associazioni che abbiano presentato un progetto di gestione degli animali che ne tuteli e ne promuova il benessere sia fisico che psicologico avvalendosi di personale qualificato nei metodi educativi che devono essere gentili.
- 4.** I rifugi e i villaggi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse tutti i giorni della settimana e senza alcuna limitazione in merito all'accesso e alla supervisione degli animali ivi ricoverati, come previsto dallo statuto delle associazioni convenzionate col Comune.
- 5.** I gestori dei rifugi e dei villaggi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite provvedendo alla sterilizzazione di tutti gli animali ospitati, fatta eccezione per i casi in cui ciò comporti elevati rischi per la loro salute, certificati da un medico veterinario.
- 6.** I rifugi e i villaggi devono garantire l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private.
- 7.** I gestori dei rifugi e dei villaggi devono adottare opportune misure al fine di dare massima visibilità agli animali ospitati, quali la pubblicizzazione tramite i principali social network, al fine di promuoverne un adeguato e tempestivo ricollocamento all'interno di un contesto familiare.

Art. 12
(Cessione e affido)

- 1.** I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 9 e 11, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che siano valutati idonei dal soggetto cedente attraverso controlli precedenti all'affido che ne verifichino fattori quali l'idoneità della casa, del nucleo familiare, la compatibilità con altri animali presenti, e controlli post-affido, atti ad accertare che gli animali siano mantenuti in condizioni adeguate alle proprie esigenze specifiche sia fisiche che psicologiche,.
- 2.** E' fatto permanente divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 9 e 11 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali e che hanno contravvenuto alle disposizioni della presente legge in materia di cessione di animali.
- 3.** La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 9 e 11 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.
- 4.** E' consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani e dei gatti prima del termine di cui al comma 3, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere decorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) ad eccezione dei casi in cui l'animale presenti necessità di cure particolari, quali l'allattamento o la somministrazione di terapie complesse;

- b) l'affidatario non può affidare l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore della struttura affidante;
- c) l'affido temporaneo non può essere consentito a privati cittadini o a enti non aventi residenza o sede all'interno della Regione Lombardia

Art. 13
(Autorizzazioni)

1. Le strutture di cui agli articoli 9, comma 2, 11 e quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'ATS competente. Tale parere, completo di motivazioni, è comunicato anche all'ufficio tutela animali.

Art. 14
(Piano degli interventi e consulta regionale)

1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della consulta regionale di cui al comma 6, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva il piano regionale triennale degli interventi in materia di:

- a) educazione sanitaria e zoofila;
- b) controllo demografico della popolazione animale;
- c) prevenzione del randagismo.

2. Il piano include gli interventi educativi di responsabilizzazione dei proprietari e prevede le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. Sulla base dei dati provenienti dall'anagrafe canina, dal censimento delle colonie feline e dalle strutture di ricovero autorizzate, il piano prevede:

- a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
- b) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;
- c) i criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, le scuole, gli enti locali e i privati, del raggiungimento degli obiettivi;
- d) le modalità che consentono una uniforme raccolta e diffusione dei dati;
- e) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 281/1991;
- f) la promozione delle iniziative di informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281/1991;
- g) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.

4. Gli interventi previsti dal piano sono attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ATS, le province, i comuni, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e le associazioni di cui all'articolo 17.

5. Le ATS inseriscono gli interventi previsti dal piano nella programmazione delle attività istituzionali.

6. E' costituita, con deliberazione della Giunta regionale, la consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:

- a) un dirigente della struttura regionale competente;
- b) un medico veterinario di una ATS;
- c) un rappresentante delle amministrazioni delle ex province o della Città metropolitana designato dall'unione delle province lombarde (UPL);
- d) tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
- e) un veterinario comportamentalista e due educatori cinofili in qualità di esperti designati dalle associazioni di cui all'articolo 17;
- f) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;
- g) un medico veterinario designato dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;
- h) un medico veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;
- i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.
- l) un docente di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano.

7. Gli animali di affezione possono entrare, accompagnati dal proprietario o da altro detentore in uffici aperti al pubblico, fiere, esercizi pubblici presenti sul territorio regionale purchè non rechino disturbo o danno alcuno e in tali luoghi i detentori hanno l'obbligo di utilizzare il

guinzaglio ed essere in possesso di museruola.

8. E' consentito il libero accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico in tutta la regione purchè non rechino disturbo o danno alcuno a passeggeri e mezzi. I detentori di cani hanno l'obbligo di utilizzare il guinzaglio ed essere in possesso di museruola mentre i gatti devono viaggiare in trasportini di misura adeguata.

9. È consentito il libero accesso di animali d'affezione, al seguito del proprietario o detentore, negli spazi comuni delle strutture residenziali, semi-residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dalla Direzione Sanitaria, purchè il proprietario o altra persona da esso delegata, si preoccupi di provvedere alle esigenze fisiologiche dell'animale, di mantenere pulito l'ambiente a cui esso accede, e di controllare che non arrechi disturbo a terzi.

Art. 15 **(Controllo demografico)**

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente capo e dall'articolo 2, comma 8, della legge 281/1991.

2. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture e i rifugi di cui agli articoli 9 e 11 sono sterilizzati non appena le condizioni di salute lo permettano, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ATS o da medici veterinari liberi professionisti incaricati dall'ATS o dai comuni.

Art. 16 **(Indennizzo)**

1. La Regione indennizza le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti e accertate dall'ATS competente, che ne determina il valore.

2. I danni provocati all' articolo 14 comma 7, 8, 9, 10 sono risarciti dal proprietario o da altro detentore dell' animale.

Art. 17 **(Volontariato)**

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e alla l.r. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi:

- a) come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente
- b) il divieto di cessione degli animali a soggetti non residenti in Italia e in Regioni diverse dalla Lombardia sprovviste di leggi che vietino l'adozione a soggetti non residenti in Italia;
- c) l'obbligo di permettere ai soci la consultazione, previa accettazione di rispetto della Privacy, dei registri di adozione e cessione temporanea

2. Le associazioni di cui al comma 1, possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ATS o con i comuni.

Art. 18 **(Villaggio dei randagi)**

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è istituito il Villaggio dei randagi, luogo in cui i cani possano vivere in libertà e ove sia rispettato il loro bisogno etologico.

2. Il Villaggio dei randagi è una struttura pubblica dove gli animali vengono ricoverati in attesa di adozione.

3. Gli animali sono ricoverati in libertà senza gabbie di cemento o metallo e possono usufruire di casette e strutture ecologiche in legno coibentate in ampi spazi verdi.

4. Il Villaggio dei randagi è situato in un'area territoriale abbastanza vasta da permettere la suddivisione in zone atte a contenere un piccolo numero di cani, lasciati sempre liberi al loro interno. Le zone dovranno essere dotate di casette accessibili agli animali 24 ore e al giorno e protette da tettoie.

5. Il Villaggio dei randagi è dotato di una struttura eco compatibile, volta ad ospitare i cani malati ed è dotato di un ambulatorio attrezzato per il primo soccorso.

6. Il Villaggio dei randagi può essere gestito da uno staff di animalisti e volontari di comprovata competenza attestata da patentino cinofilo o da un certificato di partecipazione ad un corso base per operatore cinofilo della durata di almeno 100 ore.

Si deve inoltre prevedere la presenza di:

- a) almeno un educatore cinofilo;
- b) almeno un istruttore
- c) almeno un veterinario reperibile 24 ore su 24.

7. All'interno del Villaggio dei randagi è istituito un centro di accoglienza per far sì che la nuova struttura diventi un polo di aggregazione culturale, un centro formativo e divulgativo anche per le scuole, atto a sensibilizzare le nuove generazioni e volto ad educare le persone ad un corretto ed etico rapporto con gli animali.

8. Ove possibile si deve privilegiare la costruzione di Villaggi dei randagi piuttosto che di canili.

Art. 19 (Controlli)

1. Le attività di accertamento delle infrazioni previste dal presente capo competono alle ATS e ai comuni.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 17 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e degli operatori volontari appartenenti alle medesime associazioni.

3. Le amministrazioni delle ex province o della Città metropolitana, d'intesa con le ATS, concordano le modalità per il rilascio delle idoneità agli operatori volontari di cui all'articolo 17, a seguito del superamento degli esami previsti al termine dei corsi di cui all'articolo 5, comma 3. I contenuti dei corsi sono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.

3 bis. La tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 130 è rilasciata al personale dell'ATS incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali.

Art. 20 (Sanzioni)

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente capo si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da € 300 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, comma 2, lettere a), b), c), f) comma 3, primo periodo, comma 4 e comma 5;
- b) da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e comma 3, secondo periodo;
- c) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6;
- d) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, comma 1;
- e) da € 150 a € 900 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 7, comma 3;
- f) da € 25 a € 150 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2;
- g) da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 6;
- h) da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 10;
- i) da € 500 a € 3000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) e c);
- j) da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, primo periodo e per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 13.

2. Le somme riscosse sono introitate dalle ATS anche attraverso i comuni e destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo.

Art. 21 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione del presente capo e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.

2. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti tenuti all'attuazione del presente capo, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
- b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;

- c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
- d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dal presente capo;
- e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.

Art. 22
(Modifiche alla L.R. 33/2009)

Alla Legge regionale 33/2009- TU della sanità, Titolo VIII, Capo II sono apportate le seguenti modifiche:

Gli articoli da 104 al 123 compreso sono abrogati e sostituiti da questo Progetto di legge.

Art. 23
(Norma finanziaria)

La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.